



UNIONE EUROPEA

Fondo Sociale Europeo  
Investiamo nel tuo futuro




# Campus Spao

## Programma ACT - Azioni di sostegno per l'attuazione sul territorio delle politiche del lavoro

**Decreto Legislativo n. 150  
del 14 settembre 2015  
“Disposizioni per il riordino della  
normativa in materia di servizi per il  
lavoro e di politiche attive”**

**12 maggio 2017**



DOCUMENTO DI LAVORO	PROGRAMMA ACT - AZIONI DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO	
VERSIONE DEL 12.05.2017	DECRETO LEGISLATIVO N. 150 DEL 14 SETTEMBRE 2015	

**Materiale a cura di Italia Lavoro S.p.A.**

**Autori:**


Stefania Chiocchini

**Realizzazione** Il documento è stato elaborato nell'ambito del Programma ACT - "Azioni di sostegno per l'attuazione sul territorio delle politiche del lavoro", promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali D.G. per le Politiche Attive, i Servizi per il lavoro e la Formazione, nell'ambito del PON-SPAO, Asse 1 "Occupazione".

Licenza Creative Commons: CC BY-NC-ND 4.0




Aggiornamento maggio 2017

DOCUMENTO DI LAVORO	PROGRAMMA ACT - AZIONI DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO	
VERSIONE DEL 12.05.2017	DECRETO LEGISLATIVO N. 150 DEL 14 SETTEMBRE 2015	

## SOMMARIO

ISTITUZIONE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (ARTICOLI 4-9)	5
FUNZIONI E COMPITI DELL'ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI - ISFOL (ART. 10)	8
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PER IL LAVORO A LIVELLO REGIONALE E DELLE PROVINCE AUTONOME (ART. 11)	9
ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI PER IL LAVORO (ART. 12)	10
SISTEMA INFORMATIVO UNICO DELLE POLITICHE DEL LAVORO (ART. 13)	10
FASCICOLO ELETTRONICO DEL LAVORATORE E COORDINAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI (ART. 14)	11
ALBO NAZIONALE DEGLI ENTI ACCREDITATI A SVOLGERE FORMAZIONE PROFESSIONALE (ART. 15)	12
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE (ART. 16)	12
FONDI INTERPROFESSIONALI PER LA FORMAZIONE CONTINUA (ART. 17)	12
SERVIZI E MISURE DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO (ART. 18)	13
STATO DI DISOCCUPAZIONE (ART. 19)	13
PATTO DI SERVIZIO PERSONALIZZATO (ART. 20)	14
RAFFORZAMENTO DEI MECCANISMI DI CONDIZIONALITA' E LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AI BENEFICIARI DI STRUMENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO (ART. 21)	14
RAFFORZAMENTO DEI MECCANISMI DI CONDIZIONALITA' E LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AI BENEFICIARI DI STRUMENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO (ART. 22)	16
ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE (ART. 23)	18
FINANZIAMENTO DELL'ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE (ART. 24)	19
OFFERTA DI LAVORO CONGRUA (ART. 25)	20
REPERTORIO NAZIONALE DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE (ART. 26)	21
COLLOCAMENTO DELLA GENTE DI MARE (ART. 27)	22
LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI (ART. 28)	22
RIORDINO DEGLI INCENTIVI (ART. 29)	22
REPERTORIO NAZIONALE DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE (ART. 30)	23
PRINCIPI GENERALI DI FRUIZIONE DEGLI INCENTIVI (ART. 31)	23
INCENTIVI PER IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO DI PRIMO E DI TERZO LIVELLO (ART. 32)	24
CENTRI PER L'IMPIEGO (ART. 33)	26
ABROGAZIONE E NORME DI COORDINAMENTO (ART. 34)	26
ENTRATA IN VIGORE (ART. 35)	27

DOCUMENTO DI LAVORO	PROGRAMMA ACT - AZIONI DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO	
VERSIONE DEL 12.05.2017	DECRETO LEGISLATIVO N. 150 DEL 14 SETTEMBRE 2015	

## ***COSTITUZIONE DELLA RETE NAZIONALE DEI SERVIZI PER LE POLITICHE DEL LAVORO (Articoli 1- 3)***

Il presente Decreto Legislativo prevede che Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, ivi comprese le attività relative al collocamento dei disabili.

Il Decreto Legislativo istituisce una Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, coordinata dalla nuova Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), competente anche sulla gestione delle politiche passive, costituita:

- dalle strutture regionali per le Politiche attive del lavoro;
- dall'INPS, in relazione alle competenze in materia di incentivi e strumenti a sostegno del reddito;
- dall'INAIL, in relazione alle competenze di integrazione lavorativa dei disabili;
- dalle Agenzie per il lavoro e dai **soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione e i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro**<sup>1</sup>;
- dai fondi interprofessionali per la formazione continua;
- dai fondi bilaterali;
- dall'ISFOL (INAAP)<sup>2</sup> e da Italia Lavoro (ANPAL SERVIZI S.p.A.)<sup>3</sup>;
- dal sistema delle C.C.I.A.A., le università e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado.

**Con decreto del Ministro del Lavoro, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono fissate le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali in materia di politiche attive del lavoro e specificati i livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale. Possono essere, inoltre, determinati dei tempi di convocazione del disoccupato, che non sia beneficiario di prestazioni a sostegno del reddito collegate allo stato di disoccupazione nonché le modalità di definizione del relativo percorso di inserimento o di reinserimento professionale con la previsione della possibilità di apportare alcune modifiche da parte delle Regioni e Province autonome.**


Al Ministero del Lavoro spettano, inoltre, il potere di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL, nonché le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e quelle in materia di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro.

Al Ministero del Lavoro spetta, inoltre, anche su proposta dell'ANPAL la definizione: dell'offerta di lavoro congrua (ai fini della definizione della medesima è stato eliminato il riferimento al grado di vicinanza rispetto alla specifica professionalità, alla distanza dal domicilio e ai tempi di

<sup>1</sup> Modifica apportata dall'art. 4, c. 1, lett. a), del Decreto Legislativo del 24 settembre 2016, n. 185 "Disposizioni integrative e correttive dei Decreti Legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, numeri 148, 149, 150 e 151, a norma dell'art. 1, c. 13, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183".

<sup>2</sup> Con effetto dal 1° dicembre 2016, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori ISFOL assume la denominazione di Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP).

<sup>3</sup> L'Art. 1, c. 595, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio per il 2017) dispone il cambio di denominazione di Italia Lavoro in ANPAL Servizi S.p.A.

DOCUMENTO DI LAVORO	PROGRAMMA ACT - AZIONI DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO	
VERSIONE DEL 12.05.2017	DECRETO LEGISLATIVO N. 150 DEL 14 SETTEMBRE 2015	

trasporto con mezzi pubblici e alla durata della disoccupazione)<sup>4</sup>, delle linee di indirizzo per l'attuazione della normativa nazionale in materia di politiche attive del lavoro e servizi pubblici per il lavoro e l'indirizzo sul sistema della formazione professionale e continua ivi compresa quella finanziata dai fondi interprofessionali.

Con intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definite linee guida per l'accreditamento degli enti di formazione.

### **ISTITUZIONE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (Articoli 4-9)**

Dal 1° gennaio 2016, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituita L'ANPAL la cui dotazione organica non potrà essere superiore alle 395 unità.

L'ANPAL è dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio è sottoposta alla vigilanza del Ministero del Lavoro e al controllo della Corte dei conti.

L'ANPAL ha sede in Roma e, fino alla definizione di un piano logistico generale, utilizza le sedi del Ministero del Lavoro e dell'INAAP.

Entro il termine di 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto Legislativo (24 settembre 2015) , con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione si provvede alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire dal Ministero del Lavoro e dall'INAAP all'ANPAL, ivi compresa la cessione dei contratti ancora in corso, nonché delle modalità e procedure di trasferimento.


Al personale dell'INAAP trasferito all'ANPAL continua ad applicarsi il contratto collettivo nazionale applicato dall'ente di provenienza.<sup>5</sup>

Entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto Legislativo (24 settembre 2015), con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del Lavoro è nominato il Presidente dell'ANPAL.

**A far data dalla nomina del Presidente, l'ANPAL subentra nella titolarità delle azioni di Italia Lavoro ed il suo Presidente ne diviene Amministratore Unico, senza diritto a compensi, con contestuale decadenza del Consiglio di Amministrazione di Italia Lavoro. Nei successivi 30 giorni, Italia Lavoro adotta il nuovo statuto, che prevede forme di controllo da parte dell'ANPAL tali da assicurare la funzione di struttura in house di Italia Lavoro, ed è soggetto all'approvazione del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.**

<sup>4</sup> Modifica apportata dall'art. 4, c. 1, lett. b), del Decreto Legislativo del 24 settembre 2016, n. 185.

<sup>5</sup> Periodo inserito dall'art. 4, c. 1, lett. c), del Decreto Legislativo del 24 settembre 2016, n. 185.

DOCUMENTO DI LAVORO	PROGRAMMA ACT - AZIONI DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO	
VERSIONE DEL 12.05.2017	DECRETO LEGISLATIVO N. 150 DEL 14 SETTEMBRE 2015	

Una quota non inferiore al 50% dei posti messi a concorso dall'ANPAL sono riservati a personale in possesso di specifici requisiti di professionalità e competenza acquisiti presso enti di ricerca sui temi della formazione e delle politiche sociali e del lavoro, ovvero enti per la formazione e la gestione di azioni nel campo delle politiche del lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione, per un periodo non inferiore a 1 anno.

L'ANPAL, al fine di promuovere possibili sinergie logistiche, stipula apposite convenzioni a titolo gratuito con:

- a) l'Ispettorato nazionale del lavoro, in relazione allo svolgimento di funzioni e compiti di vigilanza e controllo;
- b) l'INPS, allo scopo di realizzare la necessaria collaborazione con l'Istituto, in relazione allo svolgimento di funzioni e compiti di gestione coordinata dei sistemi informativi;
- c) l'INAIL, allo scopo di raccordare le attività in materia di collocamento e reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro;
- d) l'INAAP, al fine di coordinare le attività istituzionali fra i due enti e il Ministero vigilante.

**Entro 45 giorni dall'entrata in vigore del presente Decreto Legislativo (24 settembre 2015), con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia delle Finanze e con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, è adottato lo statuto dell'ANPAL.**

L'ANPAL effettua la verifica dei residui passivi a valere sul Fondo di rotazione, relativi a impegni assunti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. Con decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono individuate le risorse da disimpegnare a seguito della verifica di cui al primo periodo. Il 50% delle risorse disimpegnate confluisce in una gestione a stralcio separata istituita nell'ambito dello stesso Fondo di rotazione per essere destinate al finanziamento di iniziative del Ministero del Lavoro, il quale dispone delle risorse confluite nella gestione a stralcio separata delegando l'ANPAL ad effettuare i relativi pagamenti<sup>6</sup>.

Le risorse complessive attribuite all'ANPAL dall'anno 2016 sono costituite:


- a) dal finanziamento annuale, per il funzionamento dell'Agenzia, iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione dal Ministero del Lavoro;
- b) dal Fondo per le politiche attive del lavoro;
- c) dal Fondo di rotazione;
- d) dalle risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni.

**Con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, possono essere assegnate all'ANPAL quote di risorse relative agli anni successivi al 2016.**

Sono organi dell'ANPAL e restano in carica per tre anni rinnovabili per una sola volta:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Consiglio di Vigilanza;
- d) il Collegio dei Revisori.


<sup>6</sup> Comma inserito dall'art. 4, c. 1, lett. d), del Decreto Legislativo del 24 settembre 2016, n. 185.

DOCUMENTO DI LAVORO	PROGRAMMA ACT - AZIONI DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO	
VERSIONE DEL 12.05.2017	DECRETO LEGISLATIVO N. 150 DEL 14 SETTEMBRE 2015	

**All'ANPAL sono attribuite le seguenti funzioni:**

- a) coordinamento della gestione dell'Assicurazione Sociale per l'Impiego, **dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro di cui all'art. 187**, del collocamento dei disabili, nonché delle politiche di attivazione dei lavoratori disoccupati;
  - b) definizione degli standard di servizio in relazione alle misure di politica attiva del lavoro;
  - c) determinazione delle modalità operative e dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione e di altre forme di coinvolgimento dei privati accreditati;
  - d) coordinamento dell'attività della rete Eures;
  - e) definizione delle metodologie di profilazione degli utenti, allo scopo di determinarne il profilo personale di occupabilità, in linea con i migliori standard internazionali, nonché dei costi standard applicabili ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro;
  - f) promozione e coordinamento, in raccordo con l'Agenzia per la coesione territoriale, dei programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, nonché di programmi cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo;
  - g) sviluppo e gestione integrata del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro ivi compresa la predisposizione di strumenti tecnologici per il supporto all'attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e l'interconnessione con gli altri soggetti pubblici e privati;
  - h) gestione dell'albo nazionale delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale;
  - i) gestione dei programmi operativi nazionali nelle materie di competenza, nonché di progetti cofinanziati dai Fondi comunitari;
  - l) definizione e gestione di programmi per il riallineamento delle aree per le quali non siano rispettati i livelli essenziali un rischio di mancato rispetto dei medesimi livelli essenziali e supporto alle Regioni, ove i livelli essenziali delle prestazioni non siano stati assicurati, mediante interventi di gestione diretta dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro;
  - m) definizione di metodologie di incentivazione alla mobilità territoriale;
  - n) vigilanza sui fondi interprofessionali per la formazione continua nonché dei fondi bilaterali;
  - o) assistenza e consulenza nella gestione delle crisi di aziende aventi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più Regioni e, a richiesta del gruppo di coordinamento e controllo del progetto di riconversione e riqualificazione industriale, assistenza e consulenza nella gestione delle crisi aziendali complesse;
  - p) gestione di programmi di reimpiego e ricollocazione in relazione a crisi di aziende aventi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più Regioni, di programmi per l'adeguamento alla globalizzazione cofinanziati con il Fondo Europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), nonché di programmi sperimentali di politica attiva del lavoro;
  - q) gestione del Repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione.
- In aggiunta ai compiti suindicati, all'ANPAL possono essere attribuiti ulteriori compiti e funzioni, mediante la stipula di apposite convenzioni con le Regioni e le Province autonome, in materia di gestione diretta dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro.
- q-bis) svolgimento delle attività già in capo al Ministero del Lavoro in materia di promozione e coordinamento dei programmi formativi destinati alle persone disoccupate, ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento

<sup>7</sup> Modifica apportata dall'art. 4, c. 1, lett. e), n. 1), del Decreto Legislativo del 24 settembre 2016, n. 185.

DOCUMENTO DI LAVORO	PROGRAMMA ACT - AZIONI DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO	
VERSIONE DEL 12.05.2017	DECRETO LEGISLATIVO N. 150 DEL 14 SETTEMBRE 2015	

lavorativo, nel rispetto delle competenze delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano<sup>8</sup>.

All'ANPAL, inoltre, spetta la vigilanza sulla gestione dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, è esercitata dall'ANPAL che ne riferisce gli esiti al Ministero del Lavoro anche ai fini della revoca dell'autorizzazione e del commissariamento dei fondi nel caso in cui vengano meno le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione.<sup>9</sup>

In aggiunta ai compiti suindicati, all'ANPAL possono essere attribuiti ulteriori compiti e funzioni, mediante la stipula di apposite convenzioni con le Regioni e le Province autonome, in materia di gestione diretta dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro.

La L. n. 208/15 (Legge di Stabilità 2016) all'art. 1, c. 294 ha destinato all'ANPAL 52 milioni di euro per il 2016 e 52 milioni per il 2017.

### ***FUNZIONI E COMPITI DELL'ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI - ISFOL (Art. 10)***

**Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto Legislativo il Ministro del Lavoro provvede al rinnovo degli organi dell'INAAP.**

**Entro i 60 giorni successivi al rinnovo degli organi dell'INAAP, si provvede alla modifica dello statuto e del regolamento dell'ISFOL** cui sono assegnate le seguenti funzioni:

- a) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione, coerentemente con gli indirizzi strategici stabiliti dal Ministro del Lavoro, degli esiti delle politiche statali e regionali in materia di istruzione e formazione professionale, formazione in apprendistato e percorsi formativi in alternanza, formazione continua, integrazione dei disabili nel mondo del lavoro, inclusione sociale dei soggetti che presentano maggiori difficoltà e misure di contrasto alla povertà, servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, anche avvalendosi dei dati del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro;
- b) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e dei servizi per il lavoro, ivi inclusa la verifica del raggiungimento degli obiettivi da parte dell'ANPAL, nonché delle spese per prestazioni connesse allo stato di disoccupazione, studio, monitoraggio e valutazione delle altre politiche pubbliche che direttamente o indirettamente producono effetti sul mercato del lavoro;
- c) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione in materia di terzo settore;
- d) gestione di progetti comunitari, anche in collaborazione, con enti, istituzioni pubbliche, università o soggetti privati operanti nel campo della istruzione, formazione e della ricerca.


Per il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche di rispettiva competenza, l'INPS garantisce al Ministero del Lavoro, all'ANPAL e all'ISFOL il pieno accesso ai dati contenuti nei propri archivi gestionali.

Con effetto dal 1° dicembre 2016, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, costituito con D.P.R. 30 giugno 1973, n. 478, assume la denominazione di **Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP)** e conseguentemente ogni richiamo

<sup>8</sup> Lettera aggiunta dall'art. 4, c. 1, lett. e), n. 2), del Decreto Legislativo del 24 settembre 2016, n. 185.

<sup>9</sup> Tale ulteriore funzione è stata conferita all'ANPAL con la modifica dell'art. 118, c. 2, della L. n. 388/2000 (Legge Finanziaria 2001) apportata dall'art. 4, c. 3, del Decreto Legislativo del 24 settembre 2016, n. 185.



DOCUMENTO DI LAVORO	PROGRAMMA ACT - AZIONI DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO	
VERSIONE DEL 12.05.2017	DECRETO LEGISLATIVO N. 150 DEL 14 SETTEMBRE 2015	

all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori e all'ISFOL contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito, rispettivamente, all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche e all'INAPP<sup>10</sup>.

### **ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PER IL LAVORO A LIVELLO REGIONALE E DELLE PROVINCE AUTONOME (Art. 11)**

Al fine di assicurare livelli essenziali di prestazioni (LEP) su tutto il territorio nazionale, il Ministero del Lavoro stipula convenzioni con ogni Regione e Provincia autonoma per regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei Servizi per il lavoro e le politiche attive del lavoro tenuto conto dei seguenti principi:

- a) attribuzione delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di politiche attive del lavoro alle Regioni e alle Province autonome, che garantiscono l'esistenza e funzionalità di uffici territoriali aperti al pubblico, denominati Centri per l'impiego;
- b) individuazione, da parte delle strutture regionali, di misure di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel territorio della Regione o Provincia autonoma, tenuto conto dei meccanismi di condizionalità prevista dal presente Decreto Legislativo;
- c) disponibilità di servizi e misure di politica attiva del lavoro a tutti i residenti sul territorio italiano, a prescindere dalla Regione o Provincia autonoma di residenza;

d) attribuzione alle Regioni e Province autonome delle funzioni e dei compiti relativi alle politiche attive e dei seguenti compiti:

1. servizi per il collocamento dei disabili;
  2. avviamento a selezione di lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;
- e) possibilità di attribuire all'ANPAL, sulla base della convenzione, una o più funzioni di cui alla lettera d).


Alle Regioni e alle Province Autonome resta assegnata la competenza in materia di **programmazione di politiche attive del lavoro**, e in particolare:

- a) identificazione della strategia regionale per l'occupazione, in coerenza con gli indirizzi generali definiti dal presente Decreto Legislativo;
- b) accreditamento degli enti di formazione, nell'ambito dei criteri definiti ai sensi del presente Decreto Legislativo.

Nel definire l'offerta formativa, le Regioni e Province autonome riservano una congrua quota di accesso alle persone in cerca di occupazione identificate e selezionate dai Centri per l'impiego.

In via transitoria le convenzioni possono prevedere che i compiti, le funzioni e gli obblighi in materia di politiche attive del lavoro, siano attribuiti, in tutto o in parte, a soggetti accreditati.

<sup>10</sup> Comma inserito dall'art. 4, c. 1, lett. f), del Decreto Legislativo del 24 settembre 2016, n. 185.

DOCUMENTO DI LAVORO	PROGRAMMA ACT - AZIONI DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO	
VERSIONE DEL 12.05.2017	DECRETO LEGISLATIVO N. 150 DEL 14 SETTEMBRE 2015	

### **ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI PER IL LAVORO (Art. 12)**

**Le Regioni e le Province autonome definiscono i propri regimi di accreditamento, secondo criteri definiti con decreto del Ministro del Lavoro, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sulla base dei seguenti principi:**

- a) coerenza con il sistema di autorizzazione allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale;
- b) definizione di requisiti minimi di solidità economica ed organizzativa, nonché di esperienza professionale degli operatori, in relazione ai compiti da svolgere;
- c) obbligo di interconnessione con il Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, nonché l'invio all'ANPAL di ogni informazione utile a garantire un efficace coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro;
- d) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione;
- e) definizione della procedura di accreditamento dei soggetti abilitati ad operare con lo strumento dell'assegno di ricollocazione.

Qualora ne facciano richiesta all'ANPAL, le agenzie di somministrazione lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività e le agenzie di intermediazione vengono accreditate ai servizi per il lavoro su tutto il territorio nazionale.

**L'ANPAL istituisce l'albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro, nel quale vengono iscritte le agenzie per il lavoro suindicate nonché le agenzie che intendono operare nel territorio di Regioni che non abbiano istituito un proprio regime di accreditamento.**

### **SISTEMA INFORMATIVO UNICO DELLE POLITICHE DEL LAVORO (Art. 13)**


In attesa della realizzazione di un sistema informativo unico, **l'ANPAL realizza, in cooperazione con il Ministero del Lavoro, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca<sup>11</sup>, le Regioni, le Province autonome, l'INPS e l'INAAP, il "Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro"**, che si compone del nodo di coordinamento nazionale e dei nodi di coordinamento regionali, nonché il portale unico per la registrazione alla Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro.

Tale sistema comprende:

- a) il sistema informativo dei percettori di ammortizzatori sociali;
- b) l'archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie;
- c) i dati relativi alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro, ivi incluse la scheda anagrafica e professionale;
- d) il sistema informativo della formazione professionale.

Al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro affluiscono i dati relativi alle schede anagrafico-professionali già nella disponibilità delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e affluiscono, inoltre, sulla base di specifiche convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i dati contenuti nella banca dati reddituale, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi con modello 730 o modello unico PF presentate dalle persone fisiche e alle dichiarazioni con modello 770 semplificato e alle certificazioni uniche presentate dai

<sup>11</sup> Modifica apportata dall'art. 4, c. 1, lett. g), n. 1), del Decreto Legislativo del 24 settembre 2016, n. 185.

DOCUMENTO DI LAVORO	PROGRAMMA ACT - AZIONI DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO	
VERSIONE DEL 12.05.2017	DECRETO LEGISLATIVO N. 150 DEL 14 SETTEMBRE 2015	

sostituiti d'imposta, gli esiti delle consultazioni delle banche dati catastali e di pubblicità immobiliare e i dati contenuti nelle banche dati del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, contenenti l'Anagrafe nazionale degli studenti e il Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti nonché l'Anagrafe nazionale degli studenti universitari e dei laureati delle università.<sup>12</sup>

Il modello di scheda anagrafica e professionale dei lavoratori, viene definita dall'ANPAL, unitamente alle modalità di interconnessione tra i centri per l'impiego e il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.

Allo scopo di semplificare gli adempimenti per i datori di lavoro, le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro sono comunicate per via telematica all'ANPAL che le mette a disposizione dei Centri per l'Impiego, del Ministero del Lavoro, dell'INPS, dell'INAIL e dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le attività di rispettiva competenza.

Al fine di monitorare gli esiti occupazionali dei giovani in uscita da percorsi di istruzione e formazione, l'ANPAL stipula una convenzione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica per lo scambio reciproco dei dati individuali e dei relativi risultati statistici.

Il sistema di cui al presente articolo viene sviluppato nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali, nel rispetto dei regolamenti e degli atti di programmazione approvati dalla Commissione Europea.

#### ***FASCICOLO ELETTRONICO DEL LAVORATORE E COORDINAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI (Art. 14)***

Le informazioni del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro costituiscono il patrimonio informativo comune del Ministero del Lavoro, dell'INPS, dell'INAIL, dell'ISFOL, delle Regioni e Province Autonome, nonché dei Centri per l'Impiego, per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali.


Esse costituiscono, inoltre, la base informativa per la formazione e il rilascio del “**Fascicolo elettronico del lavoratore**”, contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche e ai versamenti contributivi ai fini della fruizione di ammortizzatori sociali.

Il fascicolo è liberamente accessibile, a titolo gratuito, mediante metodi di lettura telematica, da parte dei singoli soggetti interessati.

#### **L'ANPAL partecipa al Sistema Statistico Nazionale (SISTAN).**

Il Ministero del Lavoro accede alla banca dati istituita presso l'ANPAL, al fine dello svolgimento dei compiti istituzionali, nonché ai fini statistici e del monitoraggio sulle politiche attive e passive del lavoro e sulle attività svolte dall'ANPAL.

<sup>12</sup> Comma inserito dall'art. 4, c. 1, lett. g), n. 2) del Decreto Legislativo del 24 settembre 2016, n. 185.

DOCUMENTO DI LAVORO	PROGRAMMA ACT - AZIONI DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO	
VERSIONE DEL 12.05.2017	DECRETO LEGISLATIVO N. 150 DEL 14 SETTEMBRE 2015	

Al fine di garantire la interconnessione sistematica delle banche dati in possesso del Ministero del Lavoro, dell'ANPAL, dell'INPS, dell'INAIL e dell'INAAP in tema di lavoro e la piena accessibilità reciproca delle stesse, presso il Ministero del Lavoro è istituito un Comitato costituito da a) Ministro del Lavoro o un suo delegato, che lo presiede; b) Direttore generale dell'ANPAL o un suo delegato; c) Direttore generale dell'INPS o un suo delegato; d) Direttore generale dell'INAIL o un suo delegato; d-bis) il Presidente dell'Istat o un suo delegato;<sup>13</sup> e) il Presidente dell'INAAP o un suo delegato;<sup>14</sup> f) un rappresentante dell'AGID; f) 3 rappresentanti delle Regioni e Province Autonome, designati dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome.

Su indicazione del Comitato gli enti partecipanti stipulano convenzioni con altri soggetti del sistema statistico nazionale (SISTAN) al fine di integrare le banche dati.

#### ***ALBO NAZIONALE DEGLI ENTI ACCREDITATI A SVOLGERE FORMAZIONE PROFESSIONALE (Art. 15)***

Allo scopo di realizzare il fascicolo elettronico del lavoratore, l'ANPAL gestisce “l'Albo nazionale degli enti di formazione accreditati dalle Regioni e Province autonome” e realizza, in cooperazione con il Ministero del lavoro, le Regioni, le Province autonome, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'INAAP ed i fondi interprofessionali per la formazione continua, un sistema informativo della formazione professionale, ove siano registrati i percorsi formativi svolti dai soggetti residenti in Italia, finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche.

#### ***MONITORAGGIO E VALUTAZIONE (Art. 16)***

**L'ANPAL svolge attività di monitoraggio e valutazione sulla gestione delle politiche attive e i Servizi per il lavoro, nonché sui risultati conseguiti dai soggetti pubblici o privati accreditati, utilizzando il Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.**

Allo scopo predispone, inoltre, con cadenza almeno annuale, rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure, per l'implementazione o l'adozione di eventuali interventi correttivi delle misure e degli interventi.

Al fine di assicurare la valutazione indipendente delle politiche del lavoro, l'ANPAL organizza banche dati informatizzate anonime, rendendole disponibili a scopo di ricerca scientifica.


#### ***FONDI INTERPROFESSIONALI PER LA FORMAZIONE CONTINUA (Art. 17)***

**L'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro, previa verifica della conformità della finalità, dei criteri di gestione delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi, della professionalità dei gestori, nonché dell'adozione di criteri di gestione improntati al principio di trasparenza.**

La vigilanza sulla gestione dei fondi è esercitata dall'ANPAL, che ne riferisce gli esiti al Ministero del Lavoro.

<sup>13</sup> Lettera inserita dall'art. 4, c. 1, lett. h), n. 1) del Decreto Legislativo del 24 settembre 2016, n. 185.

<sup>14</sup> Lettera sostituita dall'art. 4, c. 1, lett. h), n. 2) del Decreto Legislativo del 24 settembre 2016, n. 185.

DOCUMENTO DI LAVORO	PROGRAMMA ACT - AZIONI DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO	
VERSIONE DEL 12.05.2017	DECRETO LEGISLATIVO N. 150 DEL 14 SETTEMBRE 2015	

## **SERVIZI E MISURE DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO (Art. 18)**

### **Le Regioni e le Province autonome costituiscono propri uffici territoriali, denominati Centri per l'impiego per lo svolgimento delle seguenti attività:**

- a) orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione;
- b) ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante sessioni di gruppo, entro 3 mesi dalla registrazione;
- c) orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze ed analisi degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di politica attiva del lavoro, con riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale, nazionale ed europea;
- d) orientamento individualizzato all'autoimpiego e tutoraggio per le fasi successive all'avvio dell'impresa;
- e) avviamento ad attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo;
- f) accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'utilizzo dell'assegno individuale di ricollocazione;
- g) promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio;
- h) gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all'attività di lavoro autonomo;
- i) gestione di incentivi alla mobilità territoriale;
- l) gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti;
- m) promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile.

Le Regioni e le Province autonome svolgono le attività suindicate direttamente o, con l'esclusione della profilazione e stipula del patto di servizio nonché per il rilascio dell'assegno di ricollocazione, mediante il coinvolgimento dei soggetti privati accreditati, sulla base dei costi standard definiti dall'ANPAL e garantendo in ogni caso all'utente facoltà di scelta.


## **STATO DI DISOCCUPAZIONE (Art. 19)**

**Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego i quali dichiarano, in forma telematica, sistema informativo unitario delle politiche del lavoro<sup>15</sup>, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'impiego.**

In caso di lavoro subordinato di durata fino a 6 mesi, lo stato di disoccupazione è sospeso.

Allo scopo di accelerare la presa in carico, i lavoratori dipendenti possono effettuare la registrazione al portale nazionale delle politiche del lavoro al momento della ricezione della comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso essendo considerati in questo caso "a rischio di disoccupazione".

<sup>15</sup> Modifica apportata dall'art. 4, c. 1, lett. i), del Decreto Legislativo del 24 settembre 2016, n. 185.

DOCUMENTO DI LAVORO	PROGRAMMA ACT - AZIONI DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO	
VERSIONE DEL 12.05.2017	DECRETO LEGISLATIVO N. 150 DEL 14 SETTEMBRE 2015	

Sulla base di specifiche convenzioni l'ANPAL consente alle amministrazioni pubbliche interessate l'accesso ai dati essenziali per la verifica telematica della condizione di non occupazione.

Sulla base delle informazioni fornite in sede di registrazione, gli utenti dei servizi per l'impiego vengono assegnati ad una classe di profilazione, allo scopo di valutarne il livello di occupabilità.

### ***PATTO DI SERVIZIO PERSONALIZZATO (Art. 20)***

Allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione, i lavoratori disoccupati contattano i Centri per l'impiego, con le modalità definite da questi, entro 30 giorni dalla data della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro e, in mancanza, sono convocati dai Centri per l'impiego, per la profilazione e la stipula di un "Patto di servizio personalizzato".

Il patto di servizio personalizzato deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) l'individuazione di un responsabile delle attività;
- b) la definizione del profilo personale di occupabilità;
- c) la definizione degli atti di ricerca attiva che devono essere compiuti e la tempistica degli stessi;
- d) la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività;
- e) le modalità con cui la ricerca attiva di lavoro è dimostrata al responsabile delle attività.

Nel patto deve essere inoltre riportata la disponibilità del richiedente alle seguenti attività:

- a) partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro (stesura del curriculum vitae e preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento);
- b) partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
- c) accettazione di congrue offerte di lavoro.


Trascorsi 60 giorni dalla data di registrazione al portale nazionale delle politiche del lavoro, il disoccupato che non sia stato convocato dai Centri per l'impiego ha diritto a richiedere all'ANPAL, tramite posta elettronica, le credenziali personalizzate per l'accesso diretto alla procedura telematica di profilazione predisposta dall'ANPAL al fine di ottenere l'assegno di ricollocazione.

### ***RAFFORZAMENTO DEI MECCANISMI DI CONDIZIONALITA' E LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AI BENEFICIARI DI STRUMENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO (Art. 21)***

La domanda di Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpl)<sup>16</sup>, di Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl) o Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL)<sup>17</sup>, e la domanda di indennità di mobilità resa dall'interessato all'INPS,

<sup>16</sup> Il Decreto Legislativo del 4 marzo 2015, n. 22 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" all'art. 1 prevede che a far data dal 1° maggio 2015 l'ASPI e la mini ASPI vengano sostituite dalla NASPI.

<sup>17</sup> Con l'aggiunta del comma 3 octies dell'art. 3 del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 (c.d. Milleproroghe) da parte della Legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19 viene prorogata fino al 30 giugno 2017 la DIS-COLL, ovvero l'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che non hanno più un contratto di lavoro. La proroga della DIS-COLL 2017, stabilita dal Decreto Milleproroghe, comprenderà i soli

DOCUMENTO DI LAVORO	PROGRAMMA ACT - AZIONI DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO	
VERSIONE DEL 12.05.2017	DECRETO LEGISLATIVO N. 150 DEL 14 SETTEMBRE 2015	

equivale a dichiarazione di immediata disponibilità, ed è trasmessa dall'INPS all'ANPAL, ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro<sup>18</sup>.

I beneficiari delle prestazioni a sostegno del reddito NASpl e DIS-COLL ancora privi di occupazione, contattano i Centri per l'impiego, con le modalità da questi definite, entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda e, in mancanza, sono convocati dal Centro per l'impiego per stipulare il patto di servizio personalizzato.

Ai fini della concessione dell'Assegno di disoccupazione (ASDI) è necessario che il richiedente abbia sottoscritto un patto di servizio personalizzato, redatto dal Centro per l'impiego, in collaborazione con il richiedente, a seguito di uno o più colloqui individuali.

Oltre che per i contatti con il responsabile delle attività, previsti dal patto di servizio personalizzato, il beneficiario può essere convocato nei giorni feriali dai competenti servizi per il lavoro con preavviso di almeno 24 ore e non più di 72 ore secondo modalità concordate nel medesimo patto di servizio personalizzato.

Con riferimento alla Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl), alla Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) e all'indennità di mobilità, si applicano le seguenti sanzioni:

a) in caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti:

- 1) la decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione;
- 2) la decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione;
- 3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;

b) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui al patto di servizio personalizzato, si applicano le medesime sanzioni di cui alla lett. a);

c) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative formative o di riqualificazione o altra iniziativa politica attiva o di attivazione, di cui al patto di servizio personalizzato, nonché alle attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza<sup>19</sup>:

- 1) la decurtazione di una mensilità, alla prima mancata partecipazione;
- 2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata partecipazione;

d) in caso di mancata accettazione, in assenza di giustificato motivo, di un'offerta di lavoro congrua, la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.<sup>20</sup>

Con riferimento all'Assegno di disoccupazione (ASDI) si applicano le seguenti sanzioni:


---

eventi di disoccupazione avvenuti nel primo semestre 2017: dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017, nel limite di uno stanziamento di 19,2 milioni di euro per il 2017.

<sup>18</sup> Modifica apportata dall'art. 4, c. 1, lett. l), n. 1), del Decreto Legislativo del 24 settembre 2016, n. 185.

<sup>19</sup> Modifica apportata dall'art. 4, c. 1, lett. l), n. 2), 1.1), del Decreto Legislativo del 24 settembre 2016, n. 185.

<sup>20</sup> Modifica apportata dall'art. 4, c. 1, lett. l), n. 2), 1.2) del Decreto Legislativo del 24 settembre 2016, n. 185.

DOCUMENTO DI LAVORO	PROGRAMMA ACT - AZIONI DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO	
VERSIONE DEL 12.05.2017	DECRETO LEGISLATIVO N. 150 DEL 14 SETTEMBRE 2015	

a) in caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti:

- 1) la decurtazione di un quarto di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, in caso di prima mancata presentazione;
- 2) la decurtazione di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, alla seconda mancata presentazione;
- 3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;

b) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui al patto di servizio personalizzato:

- 1) la decurtazione di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, in caso di prima mancata presentazione;
- 2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione;

c) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative formative o di riqualificazione di cui al patto di servizio personalizzato;

- 1) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione;

d) in caso di mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua di cui al patto di servizio personalizzato, in assenza di giustificato motivo, la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.

In caso di decadenza dallo stato di disoccupazione non è possibile una nuova registrazione prima che siano decorsi 2 mesi.

In caso di violazione degli obblighi suindicati il Centro per l'impiego adotta le relative sanzioni, inviando pronta comunicazione, mediante il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.

La mancata adozione dei provvedimenti di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile del funzionario responsabile.


Avverso il provvedimento del Centro per l'impiego è ammesso ricorso all'ANPAL, che provvede ad istituire un apposito comitato, con la partecipazione delle parti sociali.

L'INPS provvede annualmente a versare le risorse non erogate in relazione a prestazioni oggetto di provvedimenti di decurtazione o decadenza per il 50% al Fondo per le politiche attive e per il restante 50% alle Regioni e Province autonome cui fanno capo i Centri per l'impiego che hanno adottato i relativi provvedimenti, per l'impiego in strumenti di incentivazione del personale connessi al raggiungimento di particolari obiettivi.

***RAFFORZAMENTO DEI MECCANISMI DI CONDIZIONALITA' E LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AI BENEFICIARI DI STRUMENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO (Art. 22)***

I lavoratori dipendenti per i quali la riduzione di orario connessa all'attivazione di una procedura di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per integrazione salariale,



DOCUMENTO DI LAVORO	PROGRAMMA ACT - AZIONI DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO	
VERSIONE DEL 12.05.2017	DECRETO LEGISLATIVO N. 150 DEL 14 SETTEMBRE 2015	

**contratto di solidarietà, o intervento dei fondi di solidarietà, sia superiore al 50% dell'orario di lavoro, calcolato in un periodo di 12 mesi, devono essere convocati, in orario compatibile con la prestazione lavorativa, dal Centro per l'impiego per stipulare il patto di servizio personalizzato (che non includerà le clausole riguardanti la ricerca attiva di lavoro).**

Al fine di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa ed in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio, il patto di servizio personalizzato può essere stipulato sentito il datore di lavoro e con l'eventuale concorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua, e il lavoratore può essere avviato ad iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro e ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva, ovvero alle attività socialmente utili a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, sotto la direzione ed il coordinamento di amministrazioni pubbliche.

Con riferimento ai lavoratori oggetto del presente articolo, **si applicano le seguenti sanzioni:**

a) in caso di mancata presentazione alle convocazioni o agli appuntamenti e mancata partecipazione alle iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro, in assenza di giustificato motivo:

- 1) la decurtazione di un quarto di una mensilità per la prima mancata presentazione;
- 2) la decurtazione di una mensilità per la seconda mancata presentazione;
- 3) la decadenza dalla prestazione per la ulteriore mancata presentazione;

b) in caso di mancata partecipazione alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva, ovvero alle attività socialmente utili:


- 1) la decurtazione di una mensilità per la prima mancata partecipazione;
- 2) la decadenza dalla prestazione per la ulteriore mancata presentazione.

In caso di violazione degli obblighi suindicati il Centro per l'impiego adotta le relative sanzioni, inviando pronta comunicazione, mediante il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.

La mancata adozione dei provvedimenti di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile del funzionario responsabile.

Avverso il provvedimento del Centro per l'impiego è ammesso ricorso all'ANPAL, che provvede ad istituire un apposito comitato, con la partecipazione delle parti sociali.

L'INPS provvede annualmente a versare le risorse non erogate in relazione a prestazioni oggetto di provvedimenti di decurtazione o decadenza per il 50% al Fondo per le politiche attive e per il restante 50% alle Regioni e Province autonome cui fanno capo i Centri per l'impiego che hanno adottato i relativi provvedimenti, per l'impiego in strumenti di incentivazione del personale connessi al raggiungimento di particolari obiettivi.

DOCUMENTO DI LAVORO	PROGRAMMA ACT - AZIONI DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO	
VERSIONE DEL 12.05.2017	DECRETO LEGISLATIVO N. 150 DEL 14 SETTEMBRE 2015	

## **ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE (Art. 23)<sup>21</sup>**

Ai disoccupati percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), la cui durata di disoccupazione eccede i 4 mesi è riconosciuta, qualora ne facciano richiesta al Centro per l'impiego presso il quale hanno stipulato il patto di servizio personalizzato, o mediante diversa procedura<sup>22</sup> una somma denominata **“Assegno individuale di ricollocazione”**, **graduata in funzione del profilo personale di occupabilità, spendibile presso i Centri per l'impiego o presso i servizi accreditati.**

L'assegno di ricollocazione è rilasciato nei limiti delle disponibilità assegnate a tale finalità per la Regione o per la Provincia autonoma di residenza.

L'assegno di ricollocazione non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale.

L'assegno di ricollocazione è spendibile al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro presso i Centri per l'impiego o presso i soggetti privati accreditati.

Il disoccupato titolare dell'assegno di ricollocazione può scegliere il Centro per l'impiego o l'operatore accreditato.

Il servizio deve essere richiesto dal disoccupato, a pena di decadenza dallo stato di disoccupazione e dalla prestazione a sostegno del reddito, entro 2 mesi dalla data di rilascio dell'assegno e ha una durata di 6 mesi, prorogabile per altri 6 nel caso non sia stato consumato l'intero ammontare dell'assegno.

La richiesta del servizio di assistenza alla ricollocazione, per tutta la sua durata, sospende il patto di servizio personalizzato eventualmente stipulato.


Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere:

- a) l'affiancamento di un tutor;
- b) il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell'area stessa;
- c) l'assunzione dell'onere del soggetto di svolgere le attività individuate dal tutor;
- d) l'assunzione dell'onere del soggetto di accettare l'offerta di lavoro congrua (rispetto alle sue capacità, aspirazioni, e possibilità effettive, in rapporto alle condizioni del mercato del lavoro nel territorio di riferimento nonché al periodo di disoccupazione)<sup>23</sup>;
- e) l'obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al Centro per l'impiego e all'ANPAL il rifiuto ingiustificato, parte della persona interessata, di svolgere una delle attività di

<sup>21</sup> Con la Delibera dell'ANPAL del 17 febbraio 2017, n. 1 (che sostituisce la Delibera dell'ANPAL n. 9/2016) vengono approvate la "Modalità operative e l'ammontare dell'Assegno di Ricollocazione". Il 27 febbraio 2017 è stato pubblicato l'Avviso sulla Sperimentazione dell'Assegno di Ricollocazione per consentire ai soggetti accreditati a livello nazionale e secondo i sistemi regionali di partecipare alla sperimentazione della misura di assegno di ricollocazione.

<sup>22</sup> Art. 20, c. 4 Trascorsi 60 giorni dalla data di registrazione al portale nazionale delle politiche del lavoro, il disoccupato che non sia stato convocato dai Centri per l'impiego ha diritto a richiedere all'ANPAL, tramite posta elettronica, le credenziali personalizzate per l'accesso diretto alla procedura telematica di profilazione predisposta dall'ANPAL al fine di ottenere l'assegno di ricollocazione.

<sup>23</sup> Parole eliminate dall'art. 4, c. 1, lett. m), del Decreto Legislativo del 24 settembre 2016, n. 185.

DOCUMENTO DI LAVORO	PROGRAMMA ACT - AZIONI DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO	
VERSIONE DEL 12.05.2017	DECRETO LEGISLATIVO N. 150 DEL 14 SETTEMBRE 2015	

individuare dal tutor, o di una offerta di lavoro congrua, al fine dell'irrogazione delle sanzioni previste per la NASpl e ASDI;

f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l'eventuale conclusione del rapporto entro il termine di 6 mesi.

In caso di utilizzo dell'assegno di ricollocazione presso un soggetto accreditato, lo stesso deve darne immediata comunicazione al Centro per l'impiego che ha rilasciato al disoccupato l'assegno di ricollocazione, che dovrà di conseguenza aggiornare il patto di servizio.

Le modalità operative e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione, sono definite con delibera consiglio di amministrazione dell'ANPAL, previa approvazione del Ministro del Lavoro, sulla base dei seguenti principi:

- a) riconoscimento dell'assegno di ricollocazione prevalentemente a risultato occupazionale ottenuto;
- b) definizione dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione in maniera da modo da mantenere l'economicità dell'attività;
- c) graduazione dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione in relazione al profilo personale di occupabilità;
- d) obbligo, per il soggetto erogatore del servizio, di fornire un'assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore;
- e) obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di comunicare le offerte di lavoro effettuate nei confronti degli aventi diritto.


L'ANPAL realizza il monitoraggio e la valutazione comparativa dei soggetti erogatori del servizio, con riferimento agli esiti di ricollocazione raggiunti nel breve e nel medio periodo per ogni profilo di occupabilità. A tal fine, l'ANPAL istituisce un sistema informatico al quale i Centri per l'impiego e i soggetti erogatori del servizio sono obbligati a conferire le informazioni relative alle richieste, all'utilizzo e all'esito del servizio. Gli esiti della valutazione sono pubblici e l'ANPAL ne cura la distribuzione ai Centri per l'impiego. L'ANPAL segnala ai soggetti erogatori del servizio gli elementi di criticità riscontrati nella fase di valutazione al fine di consentire le opportune azioni correttive. Decorso 1 anno dalla segnalazione, ove le criticità permangano, l'ANPAL valuta la revoca dalla facoltà di operare con lo strumento dell'assegno di ricollocazione.

#### **FINANZIAMENTO DELL'ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE (Art. 24)**

Al finanziamento dell'assegno di ricollocazione concorrono le seguenti risorse:

- a) il Fondo per le politiche attive del lavoro;
- b) risorse dei programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali.

Al fine di garantire il finanziamento dell'assegno di ricollocazione, il Ministero del Lavoro, previa verifica delle compatibilità finanziaria e dell'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, le Regioni e le Province autonome, definiscono, con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, un piano di utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell'Unione Europea in materia di fondi strutturali.

DOCUMENTO DI LAVORO	PROGRAMMA ACT - AZIONI DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO	
VERSIONE DEL 12.05.2017	DECRETO LEGISLATIVO N. 150 DEL 14 SETTEMBRE 2015	

Nei casi di cui all'art. 2, comma 10-bis, della L. n. 92/2012<sup>24</sup>, l'INPS versa all'ANPAL una somma pari al 30% dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, volta a finanziare il Fondo politiche attive del lavoro.

Con Decreto Direttoriale del 16 settembre 2016, n. 258 la Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione dispone l'impegno 32 milioni di euro per il finanziamento dell'Assegno di ricollocazione.

### **OFFERTA DI LAVORO CONGRUA (Art. 25)**

**Il Ministero del Lavoro provvede alla definizione di "Offerta di lavoro congrua", su proposta dell'ANPAL, sulla base dei seguenti principi:**

- a) coerenza con le esperienze e le competenze maturate;
- b) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
- c) durata della disoccupazione;
- d) retribuzione superiore di almeno il 20% rispetto alla indennità percepita nell'ultimo mese precedente, da computare senza considerare l'eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà.

I fondi di solidarietà possono prevedere che le prestazioni integrative di cui all'art. 3, c. 11, lett. a), della L. n. 92/2012<sup>25</sup>, continuino ad applicarsi in caso di accettazione di una offerta di lavoro congrua, nella misura massima della differenza tra l'indennità complessiva inizialmente prevista, aumentata del 20%, e la nuova retribuzione.

Fino alla data di adozione del provvedimento di cui al c. 1<sup>26</sup>, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 4, comma 41, e 42<sup>27</sup> della L. n. 92/2012.

<sup>24</sup> Art. 2, c. 10-bis, L. n. 92/2012 "Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpl) è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 20% dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative".

<sup>25</sup> Art. 3, c. 11, lett. a), L. n. 92/2012 "a) assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione dal rapporto di lavoro, integrativa rispetto all'assicurazione sociale per l'impiego;"


<sup>26</sup> Art. 4, c. 1, L. n. 92/2012 "Nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale possono prevedere che, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani, il datore di lavoro si impegni a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all'INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento".

<sup>27</sup> Art. 4, commi 41 e 42, L. n. 92/2012 "41. Il lavoratore destinatario di una indennità di mobilità o di indennità o di sussidi, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o di inoccupazione, decade dai trattamenti medesimi, quando:

a) rifiuti di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti di cui all'art. 1, c. 2, lett. g), del D.lgs. n. 181/2000, e s.m.i., o non vi partecipi regolarmente;

b) non accetti una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20% rispetto all'importo lordo dell'indennità cui ha diritto.

42. Le disposizioni di cui ai commi 40 e 41 si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque che è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici".

DOCUMENTO DI LAVORO	PROGRAMMA ACT - AZIONI DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO	
VERSIONE DEL 12.05.2017	DECRETO LEGISLATIVO N. 150 DEL 14 SETTEMBRE 2015	

## **UTILIZZO DIRETTO DEI LAVORATORI TITOLARI DI STRUMENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO (Art. 26)**

Allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite, **i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro possono essere chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza**, sotto la direzione ed il coordinamento di amministrazioni pubbliche, nel territorio del comune ove siano residenti.

**Allo scopo di dar corso alle attività a fini di pubblica utilità le Regioni e Province autonome stipulano, con le amministrazioni operanti sul territorio, specifiche convenzioni, sulla base della convenzione quadro predisposta dall'ANPAL.**

L'utilizzazione dei lavoratori nelle attività a fini di pubblica utilità non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e deve avvenire in modo da non incidere sul corretto svolgimento del rapporto di lavoro in corso.

Le convenzioni possono prevedere l'adibizione alle attività a fini di pubblica utilità, da parte di lavoratori disoccupati, con più di 60 anni, che non abbiano ancora maturato il diritto al pensionamento di vecchiaia o anticipato. I lavoratori utilizzati in attività a fini di pubblica utilità, non possono eccedere l'orario di lavoro di 20 ore settimanali e ad essi compete un importo mensile pari all'assegno sociale, eventualmente riproporzionato in caso di orario di lavoro inferiore alle 20 ore settimanali.

Tale assegno è erogato dall'INPS previa certificazione delle presenze secondo le modalità fissate dall'INPS a cura dell'ente utilizzatore e a questo si applicano, se non previsto diversamente, le disposizioni in materia di NASpl. Gli oneri restano a carico delle amministrazioni regionali e delle Province autonome stipulanti.

L'assegno sociale è incompatibile con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e con i trattamenti di pensionamento anticipato. In caso di avvio alle attività a fini di pubblica utilità, i titolari di assegno o di pensione di invalidità possono optare per il l'assegno sociale.


Sono invece cumulabili con l'assegno sociale, gli assegni e le pensioni di invalidità civile nonché le pensioni privilegiate per infermità contratta a causa del servizio obbligatorio di leva.

I soggetti utilizzatori attivano in favore dei soggetti coinvolti nelle attività a fini di pubblica utilità idonee coperture assicurative presso INAIL.

Le attività di pubblica utilità sono organizzate in modo che il lavoratore possa godere di un adeguato periodo di riposo, entro i termini di durata dell'impegno. Durante i periodi di riposo è corrisposto l'assegno sociale.

Le assenze per malattia, purché documentate, non comportano la sospensione dell'assegno sociale.

Le assenze dovute a motivi personali, anche se giustificate, comportano la sospensione dell'assegno. E facoltà del soggetto utilizzatore concordare l'eventuale recupero delle ore non prestate e in tal caso non viene operata detta sospensione.

<b>DOCUMENTO DI LAVORO</b>	PROGRAMMA ACT - AZIONI DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO	
VERSIONE DEL 12.05.2017	DECRETO LEGISLATIVO N. 150 DEL 14 SETTEMBRE 2015	

Nel caso di assenze per infortunio o malattia professionale al lavoratore viene corrisposto l'assegno per le giornate non coperte dall'indennità erogata dall'INAIL e viene riconosciuto il diritto a partecipare alle attività progettuali al termine del periodo di inabilità.

Per i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato l'assegno sociale, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. È comunque consentita la possibilità di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici.

### ***COLLOCAMENTO DELLA GENTE DI MARE (Art. 27)***

Quanto disposto dal presente Decreto Legislativo si applica al collocamento della gente di mare.

### ***LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI (Art. 28)***

Ferma restando le necessità di prevedere obiettivi annuali ai sensi dell'art. 2 del presente Decreto Legislativo, costituiscono **livelli essenziali delle prestazioni (LEP)** le norme contenute nei seguenti articoli del presente Decreto Legislativo:

- a) articolo 11 "Organizzazione dei servizi per il lavoro a livello regionale e delle Province", c. 1, lettere da a) a d)<sup>28</sup>;
- b) articolo 18 "Servizi e misure di politica attiva del lavoro";
- c) articolo 20 "Patto di servizio personalizzato";
- d) articolo 21 "rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti a sostegno del reddito", c. 2<sup>29</sup>;
- e) articolo 23 "Assegno di ricollocazione".

### ***RIORDINO DEGLI INCENTIVI (Art. 29)***

L'art. 1 "Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani", del D.L. n. 76/13, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 99/13, è abrogato.

---

<sup>28</sup> Art. 11, c. 1, lettera da a) a d) "a) attribuzione delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di politiche attive del lavoro alle Regioni e alle Province autonome, che garantiscono l'esistenza e funzionalità di uffici territoriali aperti al pubblico, denominati Centri per l'impiego. (...)

b) individuazione, da parte delle strutture regionali, di misure di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel territorio della Regione o Provincia autonoma, tenuto conto dei meccanismi di condizionalità prevista dal presente Decreto Legislativo;

c) disponibilità di servizi e misure di politica attiva del lavoro a tutti i residenti sul territorio italiano, a prescindere dalla Regione o Provincia autonoma di residenza;


d) attribuzione alle Regioni e Province autonome delle funzioni e dei compiti relativi alle politiche attive e dei seguenti compiti:

1. servizi per il collocamento dei disabili;

2. avviamento a selezione di lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;

e) possibilità di attribuire all'ANPAL, sulla base della convenzione, una o più funzioni di cui alla lettera d).

<sup>29</sup> Art. 21, c. 2 "I beneficiari delle prestazioni a sostegno del reddito ASpl, NASpl e DIS-COLLancora privi di occupazione, contattano i Centri per l'impiego, con le modalità da questi definite, entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda e, in mancanza, sono convocati dal Centro per l'impiego per stipulare il patto di servizio".

DOCUMENTO DI LAVORO	PROGRAMMA ACT - AZIONI DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO	
VERSIONE DEL 12.05.2017	DECRETO LEGISLATIVO N. 150 DEL 14 SETTEMBRE 2015	

Sono fatti salvi gli effetti in relazione alle assunzioni e trasformazioni intervenute prima dell'entrata in vigore del presente Decreto Legislativo, fino a completa fruizione degli incentivi spettanti.

Presso il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, viene creato un apposito piano gestionale per il finanziamento di politiche attive del lavoro.

### **REPERTORIO NAZIONALE DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE (Art. 30)**

Allo scopo di assicurare la trasparenza e il coordinamento degli incentivi all'occupazione, è istituito presso l'ANPAL, il "Repertorio nazionale degli incentivi occupazionali e del lavoro".

Il Repertorio deve contenere, in relazione a ciascuno schema incentivante, almeno le seguenti informazioni:

- a) categorie di lavoratori interessati;
- b) categorie di datori di lavoro interessati;
- c) modalità di corresponsione dell'incentivo;
- d) importo e durata dell'incentivo;
- e) ambito territoriale interessato;
- f) conformità alla normativa in materia di aiuti di stato.

**Il presente Decreto Legislativo definisce incentivi all'occupazione i benefici normativi o economici riconosciuti ai datori di lavoro in relazione all'assunzione di specifiche categorie di lavoratori.**


Le Regioni e le Province autonome che intendano prevedere un incentivo all'occupazione ne danno comunicazione all'ANPAL.

Allo scopo di assicurare la massima trasparenza e la riduzione degli oneri amministrativi, i benefici economici connessi ad un incentivo all'occupazione sono riconosciuti di regola mediante **conguaglio sul versamento dei contributi previdenziali**.

### **PRINCIPI GENERALI DI FRUIZIONE DEGLI INCENTIVI (art. 31)**

Al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi si definiscono i seguenti principi:

- a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
- b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;

DOCUMENTO DI LAVORO	PROGRAMMA ACT - AZIONI DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO	
VERSIONE DEL 12.05.2017	DECRETO LEGISLATIVO N. 150 DEL 14 SETTEMBRE 2015	

d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei 6 mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo;

e) con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore;

f) nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei 12 mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di "impresa unica"<sup>30</sup> escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.

L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

### **INCENTIVI PER IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO (Art. 32)**

**A titolo sperimentale, per le assunzioni con contratto di apprendistato di 1° livello a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Decreto Legislativo (24 settembre 2015) e fino al 31 dicembre 2016, si applicano i seguenti benefici:**

- a) non trova applicazione il contributo di licenziamento;
- b) l'aliquota contributiva del 10% è ridotta al 5%;
- c) è riconosciuto lo sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro di finanziamento dell'ASpl (c. 1).

Agli incentivi suindicati non si applica quanto previsto dall'art. 47, c. 7, del D.lgs. n. 81/2015<sup>31</sup> (c. 2).


A titolo sperimentale, per gli anni 2015 e 2016 le risorse del Fondo per l'occupazione sono incrementate di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 27 milioni di euro per l'anno 2016 da destinare al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola lavoro.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Come definita dall'art. 2, par. 2, del Regolamento (UE) n. 1408/13 della Commissione del 18 dicembre 2013.

<sup>31</sup> Art. 47, c. 7, del D.lgs. n. 81/2015. "I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per 1 anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del c. 4 del presente articolo".

<sup>32</sup> Modifica apportata dall'art. 4, c. 1, lett. l), n. 2), 1.2) del Decreto Legislativo del 24 settembre 2016, n. 185.



DOCUMENTO DI LAVORO	PROGRAMMA ACT - AZIONI DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO	
VERSIONE DEL 12.05.2017	DECRETO LEGISLATIVO N. 150 DEL 14 SETTEMBRE 2015	

Tale sperimentazione è finalizzata ad elaborare modelli per l'occupazione dei giovani di cui all'art. 43, c. 1, del D.lgs. n. 81/2015<sup>33</sup> ed è promossa dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, d'intesa con le Regioni e le Province autonome, anche avvalendosi degli enti privati gestori di attività formative, nei limiti delle risorse di cui fondo per l'occupazione da destinare prioritariamente ai percorsi di formazione nell'ambito del sistema di istruzione e formazione professionale (c. 3).

All'art. 22, c. 2, della L. n. 183/2011, le parole da “di cui il 50 %” fino alla fine del comma sono soppresse<sup>34</sup>.

È abrogato il c. 4, dell'art. 6, della L. n. 53/2000<sup>35</sup>. Le conseguenti relative risorse, pari a 7.500.000 euro per l'anno 2015 e a 14.993.706,97 euro annui a decorrere dal 2016, restano a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione ed affluiscono al piano gestionale.

Il Ministero dell'Economia e delle finanze e il Ministero del Lavoro, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione<sup>36</sup>, provvedono al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo. Nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni delle minori relative entrate, il Ministro dell'Economia e delle Finanze provvede, sentito il Ministro del Lavoro, con proprio decreto alla rideterminazione dei benefici contributivi di cui al c. 1.

Per gli anni 2016 e 2017, per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, è dovuto, in via sperimentale e limitatamente al predetto biennio, un premio speciale unitario<sup>37</sup>.

Con Decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta dell'INAIL, sono stabiliti l'ammontare del premio speciale e le modalità di applicazione tali da assicurare anche il rigoroso rispetto del limite di spesa suindicate. Ai fini della determinazione del premio e del suo aggiornamento annuo si fa riferimento al minimale giornaliero di rendita.


33 Art. 43, c 1, lett. n), n. 2, del D.lgs. n. 81/2015 “L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l'istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al D.lgs. n. 226/2005, e di quelli di cui all'art. 46”.

34 Art. 22, c. 2, della L. n. 183/2011 “A decorrere dall'anno 2012 il Ministero del Lavoro con proprio decreto destina annualmente, nell'ambito delle risorse di cui all'art. 68, c. 4, lett. a), della L. n. 144/1999 (fondo per l'occupazione), e s.m.i, una quota non superiore a 200 milioni di euro alle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, di cui il 50% destinato prioritariamente alla tipologia di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere stipulato ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. n. 276/2003, e dell'art. 4, del D.lgs. n. 167/2011.

35 Art. 6, c. 4, della L. n. 53/2000“. Le Regioni possono finanziare progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro, nonché progetti di formazione presentati direttamente dai lavoratori. Per le finalità del presente comma è riservata una quota, pari a lire 30 miliardi annue, del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, c. 7, del D.L. n. 148/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 236/93. Il Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, provvede annualmente, con proprio decreto, a ripartire fra le Regioni la predetta quota, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome”.

36 Istituito ai sensi dell'art. 1, c. 2, della L. n. 92/2012.

37 Ai sensi dell'art. 42 del T.U. n. 1124/1965.

DOCUMENTO DI LAVORO	PROGRAMMA ACT - AZIONI DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO	
VERSIONE DEL 12.05.2017	DECRETO LEGISLATIVO N. 150 DEL 14 SETTEMBRE 2015	

Per favorire l'integrazione scuola-lavoro, nel calcolo per la determinazione del predetto premio speciale unitario non si tiene conto dei maggiori oneri inerenti i rischi lavorativi per i periodi di formazione svolti negli ambienti di lavoro nel limite massimo di minori entrate per premi per l'INAIL pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, in relazione alle quali è previsto un trasferimento di pari importo all'ente da parte del bilancio dello Stato.

### **CENTRI PER L'IMPIEGO (Art. 33)**

Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, l'importo di cui all'art. 15, c. 3, del D.L. n. 78/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 125/2015<sup>38</sup>, è incrementato di 80 milioni di euro<sup>39</sup> per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Ai fini di cui al c. 1 è apportata una riduzione pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 della dotazione di cui all'art. 1, c. 12, lett. a), del D.L. n. 76/2013<sup>40</sup>, le predette risorse sono versate al Fondo di rotazione.

### **ABROGAZIONE E NORME DI COORDINAMENTO (Art. 34)**

Dalla data di entrata in vigore del presente Decreto Legislativo (24 settembre 2015) sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) Art. 2, c. 1, lett. i), del D.lgs. n. 276/2003;
- b) Art. 4, c. 12, della L. n. 92/2012;
- c) Art. 17, c. 1, lett. d), della L. n. 196/1997;
- d) D.lgs. n. 468/1997;
- e) D.lgs. n. 469/1997;
- f) Art. 66, c. 2, della L. n. 144/1999;
- g) D.lgs. n. 181/2000, ad eccezione degli articoli 1-bis e 4-bis;
- h) Art. 4, commi 13 e 15, della L. n. 92/2012;
- l) Art. 17, commi da 2 a 7, del D.lgs. n. 22/2015.


Fermo quanto previsto dall'art. 25, c. 3, quanto previsto dall'articolo 4, commi da 40 a 45, della L. n. 92/2012, è abrogato a far data dall'adozione del decreto di cui agli articoli 20, c. 1, 21, c. 2 e 22, c. 2, e non trova, comunque, applicazione a far data dalla stipula del patto di servizio personalizzato.

Al D.lgs. n. 22/2015, sono apportate le seguenti modificazioni:

<sup>38</sup> Art. 15, c. 3, del D.L. n. 78/2015, convertito con modificazioni della L. n. 125/2015 "Nell'ambito delle convenzioni di cui al c. 2 stipulate con le Regioni a statuto ordinario, le parti possono prevedere la possibilità di partecipazione del Ministero agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti di 90 milioni di euro annui, ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego".

<sup>39</sup> Modifica apportata dall'art. 4, c. 2, del Decreto Legislativo del 24 settembre 2016, n. 185.

<sup>40</sup> Art. 1, c. 12, del D.L. n. 76/2013 "a) nella misura di 100 milioni di euro per l'anno 2013, 150 milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016, per le regioni del Mezzogiorno, a valere sulla corrispondente riprogrammazione del le risorse del Fondo di rotazione di cui L. n. 183/1987 già destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonché per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell'art. 23, c. 4, della L. n. 183/2011, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione. Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle finalità di cui al presente articolo ai sensi del c. 13. (...)

DOCUMENTO DI LAVORO	PROGRAMMA ACT - AZIONI DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO	
VERSIONE DEL 12.05.2017	DECRETO LEGISLATIVO N. 150 DEL 14 SETTEMBRE 2015	

a) all'art. 9, c. 3, le parole “il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione” sono sostituite dalle seguenti: “il cui reddito corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 917/1986”;

b) agli articoli 10, comma 1, e 15, c. 12, le parole “un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione» sono sostituite dalle seguenti: “un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13, del D.P.R. n. 917/1986”.

***ENTRATA IN VIGORE (art. 35)***

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (24 settembre 2015).